SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. **381.**

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestività di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonché di prorogare l'operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuità ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.»;

b) all'articolo 3-*bis* dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola.»;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001.»;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di rappresentanza;

d) il Collegio dei revisori.»;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia la regolarità e l'efficienza delle procedure adottate dal l'Agenzia medesima. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-*ter*. Il Consiglio è composto da sette membri, di cui quattro in rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.»;

f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:

«È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3.

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal presente decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della AGEA.

2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato fuori ruolo.

Capo II

Art. 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

Art. 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. **382.**

Regolamento di esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione di durata triennale, conforme all'accordo collettivo nazionale stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato, in data 20 dicembre, un accordo aggiuntivo del citato accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.P. e F.N.A.M. - C.I.Pe;

Considerato che il predetto accordo aggiuntivo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272;

Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo aggiuntivo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 196

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO CONTENENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA RESO ESECUTIVO CON D.P.R N. 272 DEL 28.7.2000

LE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 230 DEL 2.10.2000:

PRESO ATTO
CHE LA ORGANIZZAZIONE SINDACALE FIMP, FIRMATARIA DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI CUI AL D.P.R. N. 272/2000 HA PROPOSTO AL MINISTERO DELLA SANITA' LA STIPULA DI UN ACCORDO INTEGRATIVO CONTENENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI CUI AL DPR 272/2000;

VISTA
LA NOTA N. 1200/SRC/PLS/RA/1985 DEL 6.10.2000 CON LA QUALE IL MINISTERO DELLA SANITA' HA TRASMESSO AGLI ASSESSORI ALLA SANITA' DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA LA RICHIESTA DELLA FIMP;

RITENUTO OPPORTUNO
APPORTARE LE MODIFICHE NECESSARIE PER UNA CORRETTA ED OMOGENEA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

NELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA RESO ESECUTIVO CON IL DPR N. 272/2000 DEVONO ESSERE APPOSTE LE SEGUENTI VARIAZIONI:

- ALL'ART 14 TER, IL SECONDO COMMA 4 DIVENTA COMMA 5; IL COMMA 5 DIVENTA COMMA 6;

- ALL'ARTICOLO 20 "REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI", DEVE ESSERE CANCELLATO IL COMMA 1 E DI CONSEGUENZA DEVE ESSERE CORRETTA LA NUMERAZIONE CHE VA DA 1 A 6.

- ALL'ARTICOLO 26 "REVOCHE D'UFFICIO" DEVE ESSERE CANCELLATA LA PAROLA LIMITROFE POSTA AL TERMINE DEL COMMA 2.

- ALL'ARTICOLO 27 **"SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI"** ALL'INIZIO DEL COMMA 4, DOPO "PER I NUOVI NATI" SI AGGIUNGE "......CHE NON ABBIANO ANCORA EFFETTUATO LA PRIMA SCELTA....".

- ALL'ARTICOLO 29 **"COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA FISSA"** AL COMMA 2, LETTERA e) DOPO "AMMISSIONE" SI AGGIUNGE "E DELLA RIAMMISSIONE "

ALL'ARTICOLO 41 **"TRATTAMENTO ECONOMICO",** DOPO IL COMMA 7, SI EVIDENZIA LA MANCANZA DEL RIFERIMENTO AI CORRISPETTIVI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PEDIATRIA DI GRUPPO PER I PEDIATRI CHE GIA' PERCEPIVANO LE QUOTE CAPITARIE PER LA PEDIATRIA DI GRUPPO COME PREVISTO DAL DPR 613/96 PER IL PERIODO 1.1.99 - 31.12.99 E PER IL PERIODO 1.1.2000-FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGIONALI .
A TALE PROPOSITO, ALL'INIZIO DEL COMMA 7 SI AGGIUNGE: " PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PEDIATRIA DI GRUPPO PER I PEDIATRI CHE GIA' PERCEPIVANO LE QUOTE CAPITARIE PER LA PEDIATRIA DI GRUPPO COME PREVISTO DAL DPR 613/96 PER IL PERIODO 1.1.99 - 31.12.99 E PER IL PERIODO 1.1.2000-FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGIONALI SI CORRISPONDONO :

DALL'1.1.99 AL 31.12.99:

PER I PRIMI 250 ASSISTITI

DA 0 A 2 ANNI	163.906
DA 2 A 9 ANNI	171.777
DA 9 A 16 ANNI	179.646
DA 16 A 23 ANNI	187.509
OLTRE 23 ANNI	195.370

PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

DA 0 A 2 ANNI	128.324
DA 2 A 9 ANNI	136.196
DA 9 A 16 ANNI	144.065
DA 16 A 23 ANNI	151.928
OLTRE 23 ANNI	159.789

DALL'1.1.2000
ALLA DATA DI
APPROVAZIONE
DEGLI ACCORDI
REGIONALI

PER I PRIMI 250 ASSISTITI

DA 0 A 2 ANNI	166.201
DA 2 A 9 ANNI	174.183
DA 9 A 16 ANNI	182.162
DA 16 A 23 ANNI	190.135
OLTRE 23 ANNI	198.106

PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

DA 0 A 2 ANNI	130.121
DA 2 A 9 ANNI	138.103
DA 9 A 16 ANNI	146.082
DA 16 A 23 ANNI	154.055
OLTRE 23 ANNI	162.026

- IL COMMA 8 E' COSI' SOSTITUITO: I MEDESIMI ACCORDI REGIONALI DETERMINANO LE TARIFFE RIFERITE AL COMPENSO PER LA PEDIATRIA DI GRUPPO E LE PERCENTUALI MASSIME DEGLI ASSISTITI IN AMBITO REGIONALE

DA RISERVARE AI PEDIATRI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PEDIATRIA DI GRUPPO.

- AL COMMA 9 VIENE ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL COMMA 8, IN QUANTO MODIFICATO COME SOPRA

- ALL'ARTICOLO 42 "**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA"** , AL COMMA 3 E' MODIFICATA LA PERCENTUALE DELL'ONERE A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO: 0,30%.- ANCORA AL COMMA 3, TERZO RIGO, DOPO: ..... DEI COMPENSI RELATIVI AI PUNTI SI AGGIUNGE "A1) E A2)" .

- ANCORA ALL'ART. 42 SI AGGIUNGE IL SEGUENTE COMMA 4 :" LA DECORRENZA DA ATTRIBUIRE ALLE NUOVE PERCENTUALI RELATIVE ALL'ENPAM E RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE E' LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI CUI AL DPR 272/2000".

- ALL'ALLEGATO G "**INCENTIVAZIONE PER INSEDIAMENTO IN ZONE DISAGIATE"** SI MODIFICA IL RIFERIMENT O, ART. 30," LETT.F ".

- ALL'ALLEGATO L "**PROGETTO SALUTE INFANZIA",** IL PRIMO COMMA E' MODIFICATO : OLTRE A "QUELLO" DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 3 (ANZICHE' OLTRE AL PRIMO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 3)

- SI AGGIUNGE **LA NORMA TRANSITORIA N. 6** CHE, INTERPETRANDO, RECITA: "PER L'ANNO DI PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI CUI AL DPR 272 DEL 28.7.2000, PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI PEDIATRA DI LIBERA SCELTA SI UTILIZZANO LA GRADUATORIA E I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI CUI AL DPR 613/96; PER L'ATTRIBUZIONE DELI INCARICHI RELATIVI ALLA PRIMA PUBBLICAZIONE DELLE ZONE CARENTI DELL'ANNO 2001, SARA' UTILIZZATA LA GRADUATORIA REDATTA AI SENSI DEL DPR 613, CON I CRITERI DI ASSEGNAZIONE PREVISTI DAL DPR 272/2000.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI CUI AL D.P.R N. 272 DEL 28.7.2000

Regione Veneto:
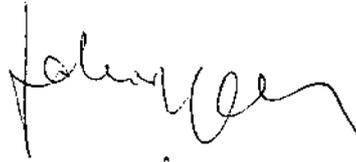
Regione Lazio:
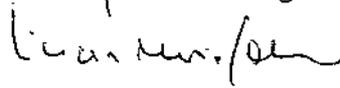
Regione Toscana:

Regione Campania:

Regione Umbria:

Regione Abruzzo:

Regione Lombardia:

F. I. M. P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):
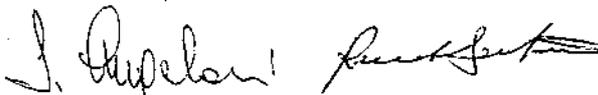
F.N.A.M. - C.I.Pe)
(Federazione Nazionale Area Medica - Confederazione Italiana Pediatri):

Sottoscritto a Roma il 20 dicembre 2000..................

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale).* — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (24/a) ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da appo-

site convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti princìpi:

a) prevedere che la scelta dei medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera *d)*; il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *f)*; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera *f)*;

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.».

— Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri dei tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.».

— Il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca: «Sostituzione dei rappresentanti regionali in seno alla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per il rinnovo degli accordi collettivi del personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 8, comma 1, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modifiche e integrazioni.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, reca: «Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, si veda in note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, si veda in note alle premesse.

01G0442

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Scarlete Elena Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Scarlete Elena Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso il liceo sanitario di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Scarlete Elena Gabriela, nata a Cluj (Romania) il giorno 24 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Scarlete Elena Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11249

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Retta Gebru Leelt di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Retta Gebru Leelt ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Etiopia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato nel 1982 dalla scuola statale «Centralized School of Nursing» di Addis Abeba (Etiopia) alla sig.ra Retta Gebru Leelt, nata a Gondar (Etiopia) il giorno 29 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Retta Gebru Leelt è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11250

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Caballero Quiroz Adela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caballero Quiroz Adela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito a Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en cencias enfermeria, conseguito nell'anno 1991 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Caballero Quiroz Adela nata a Panama il giorno 26 ottobre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caballero Quiroz Adela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11251

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Espinosa Morales Yolila Yissell di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Espinosa Morales Yolila Yissell ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito a Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nalla fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Espinosa Morales Yolila Yissell nata a Panama il giorno 8 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Espinosa Morales Yolila Yissell è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11252

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cherigo Hernandez Marisol Ibeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cherigo Hernandez Marisol Ibeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito a Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Cherigo Hernandez Marisol Ibeth nata a Panama il giorno 24 dicembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cherigo Hernandez Marisol Ibeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11259

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ugalde Serrano Claudia Evelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ugalde Serrano Claudia Evelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito a Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Ugalde Serrano Claudia Evelia nata a Panama il giorno 3 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ugalde Serrano Claudia Evelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11260

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moreno De Saldana Mitzi Maribel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moreno De Saldana Mitzi Maribel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en cencias enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Moreno De Saldana Mitzi Maribel nata a Panama il giorno 12 luglio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moreno De Saldana Mitzi Maribel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11261

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rado Cuba Mercedes Rosario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rado Cuba Mercedes Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra Rado Cuba Mercedes Rosario nata a Lima (Perù) il giorno 30 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rado Cuba Mercedes Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11262

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Mohamed Guled Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mohamed Guled Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato in Somalia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nell'anno 1985 dal Ministero della sanità della Repubblica democratica di Mogadiscio al sig. Mohamed Guled Ali nato a Balad (Somalia) il giorno 10 febbraio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mohamed Guled Ali è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11263

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Valez De Villa Yupanqui Linda Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valez De Villa Yupanqui Linda Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) della sig.ra Valez De Villa Yupanqui Linda Aurora nata a Junin (Perù) il giorno 25 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valez De Villa Yupanqui Linda Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11264

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Claudia Wilhelm di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Claudia Wilhelm, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Claudia Wilhelm, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 2 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11408

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martina Wohlgemuth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Martina Wohlgemuth, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Martina Wohlgemuth, nata a Appiano (Bolzano) il giorno 22 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11409

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Waldner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maria Waldner, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Maria Waldner nata a Malles Venosta (Bolzano) il giorno 22 marzo 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11410

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2001.

Conferma della posizione del programma operativo multiregionale presentato dalla Citterio S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico

di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica — tra l'altro — del sopracitato decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Visto il decreto direttoriale del 5 giugno 2001, n. 8123, con il quale è stato modificato il punteggio attribuito al programma operativo multiregionale presentato dalla Citterio S.p.a. e conseguentemente la posizione nella graduatoria di cui al decreto del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Visto il verbale n. 10535 del 17 luglio relativo alla procedura di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, della Citterio S.p.a. con il quale il gruppo tecnico di valutazione ha preso atto delle argomentazioni addotte dalla suddetta società relative all'erronea interpretazione dei dati sulla ricaduta regionale dell'intervento e si è reso disponibile a ricevere ed esaminare eventuali documenti esplicativi del progetto esecutivo che Citterio stessa ritenesse utile produrre;

Visti i verbali n. 36 del 10 settembre 2001 e n. 37 del 2 ottobre 2001 contenenti le motivazioni che hanno indotto il gruppo tecnico di valutazione a considerare esaustivi i chiarimenti forniti dalla Citterio S.p.a., e di conseguenza a confermare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti dalla società medesima che avevano consentito di attribuire la posizione nella graduatoria di cui al decreto del 30 giugno 2000 n. 50888/V;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è confermata la posizione del programma operativo multiregionale presentato dalla Citterio S.p.a. nella graduatoria di cui al decreto del 30 giugno 2000, n. 50888/V.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 2001

Il direttore generale: PILO

01A11526

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Terre di Siena» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d),* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 7 novembre 2000;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena», con sede in Siena, via della Sapienza n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., autorizzato con decreto 28 dicembre 2000 la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Terre di Siena», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena», con sede in Siena, via della Sapienza n. 8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Terre di Siena» registrata con regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 5 novembre 2000.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Terre di Siena».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Terre di Siena» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo privato autorizzato Agroqualità.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terre di Siena» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Terre di Siena» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera *d)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11334

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 ottobre 2001.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dea Holding.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visti i propri decreti in data 24 aprile 2001, 8 maggio 2001, 23 maggio 2001, con i quali rispettivamente l'avv. Marcello Tajani è stato nominato commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a., - Forniture Industrial Accessories S.p.a., D.E.A. S.p.a.;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 2001, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra citate;

Visto il decreto in data 27 settembre 2001, con il quale il tribunale di Bergamo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Dea holding S.p.a., quale collegata alle già citate società;

Visto l'art. n. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nelle procedure sopra elencate ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Dea holding S.p.a. è nominato commissario straordinario l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 17 ottobre 1946 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 3 settembre 2001 per le società Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a. F.I.A. - Forniture Industrial Accessories S.p.a., D.E.A. S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Bergamo;

alla Camera di commercio di Bergamo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

ai comuni di Milano e Filago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale della Sicilia, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio del registro e dell'ufficio I.V.A. di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1 È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di questa direzione regionale, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio del registro e dell'ufficio I.V.A. di Ragusa nel giorno 24 settembre 2001.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici dipendenti dall'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato non hanno operato a causa dei necessari interventi inerenti al trasloco ed a quelli di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso il nuovo ufficio di Ragusa, la cui data di attivazione è stata fissata al 25 settembre 2001.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 24 settembre 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A11376

DECRETO 8 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 1° ottobre 2001 a seguito di assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 1° ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 ottobre 2001

Il direttore regionale reggente: PALITTA

01A11266

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability). (Deliberazione n. 22/01/CIR).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante «Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 agosto 2001;

Vista la normativa ETSI 03.66 «Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical realisation; Stage 2»;

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 17 settembre 2001, nella quale veniva richiesto parere all'Autorità in merito alla determinazione, nell'ambito del piano di numerazione nazionale, dei codici di instradamento della segnalazione relativa ai numeri portati e dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

Considerata la necessità di definire opportuni codici da assegnare agli operatori per il trattamento delle chiamate e dei brevi messaggi di testo, in regime di portabilità del numero (routing number), e per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

Considerato che, per i vincoli tecnici imposti dai protocolli usati nel sistema radiomobile, le cifre dei routing number devono essere decadiche ed in numero non superiore a tre;

Considerata altresì l'opportunità che i codici di routing number vengano determinati nell'ambito delle risorse del piano di numerazione nazionale, allo scopo di rendere minimo l'impatto sulle reti degli operatori mobili e che gli stessi possano essere utilizzati per l'instradamento della segnalazione relativa alle chiamate su tutte le reti dei medesimi operatori;

Considerata la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile l'accesso per le chiamate, originate da rete fissa nazionale o estera, ovvero da rete mobile nazionale o estera differente da quella del recipient, al servizio di segreteria telefonica centralizzata, con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore donor, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

Considerata inoltre la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore donor, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

Ritenuto quindi opportuno che i codici di accesso e trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata vengano determinati nell'ambito delle risorse del piano di numerazione nazionale;

Considerata l'esigenza che i codici di routing number e quelli relativi all'accesso alla segreteria telefonica vengano determinati in modo tale da garantire l'efficienza di utilizzazione delle risorse di numerazione del piano di numerazione nazionale e che gli stessi possano essere utilizzati anche in caso di estensione a undici cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;

Sentiti gli operatori di rete mobile;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Codici per l'instradamento della segnalazione

1. I codici per l'instradamento della segnalazione sono assegnati, tra gli indicativi disponibili, nella decade 3 del piano di numerazione nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR.

Art. 2.

Codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica

1. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici di accesso per le chiamate al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono assegnati nella decade 3 del piano di numerazione nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile.

2. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici per i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono gli stessi definiti al precedente comma 1.

3. I codici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche degli utenti non portati.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Gli operatori di rete mobile garantiscono l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a undici cifre del numero significativo nazionale di rete mobile.

2. I codici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono utilizzati ai soli fini dell'instradamento della segnalazione per le chiamate e l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata.

La presente delibera è notificata agli operatori di rete mobile BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed all'operatore Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario
VICENZI

01A11433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 10 ottobre 2001 è stato annullato il decreto dirigenziale del 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001, con il quale veniva trasferito nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, il notaio Valente Mattia.

01A11527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8969
Yen giapponese	109,18
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,62700
Corona svedese	9,5069
Franco svizzero	1,4754
Corona islandese	92,48
Corona norvegese	7,9800
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57442
Corona ceca	33,368
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,19
Litas lituano	3,5860
Lat lettone	0,5583
Lira maltese	0,4040
Zloty polacco	3,6957
Leu romeno	27727
Tallero sloveno	220,3275
Corona slovacca	43,745
Lira turca	1469000
Dollaro australiano	1,7672
Dollaro canadese	1,4136
Dollaro di Hong Kong	6,9957
Dollaro neozelandese	2,1547
Dollaro di Singapore	1,6390
Won sudcoreano	1165,97
Rand sudafricano	8,4534

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11640

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nadixa»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 611 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale: NADIXA

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. centro direzionale Colleoni Agrate B.za Milano.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tubo di crema da 10 g all'1% - A.I.C. n. 034885020/M (in base 10), 118MDW (in base 32);

1 tubo di crema da 20 g all'1% - A.I.C. n. 034885032/M (in base 10), 118MF8 (in base 32);

1 tubo di crema da 25 g all'1% - A.I.C. n. 034885044/M (in base 10), 118MFN (in base 32);

1 tubo di crema da 30 g all'1% - A.I.C. n. 034885057/M (in base 10), 118MG1 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: nadifloxacina 10 mg;

eccipienti: vaselina bianca, paraffina liquida leggera, alcool stearilico, alcool cetilico, Ceteth 20, idrossido di sodio, glicerolo, dietenolamina di sodio editato, benzalconio cloruro e acqua depurata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione controllo: Laboratoires Galderma Zone d'Activites de Montdesir 74540 Alby sur Cheran Francia.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico di forme infiammatorie da lievi a moderate di acne volgare (acne papulopustolosa di grado I-II).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ialurex ipotonico»

Estratto decreto n. 561 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale 00204260285.

Medicinale: IALUREX IPOTONICO.

Confezione: A.I.C. n. 029544018 - 30 monodosi gocce oculari 0,2 ml.

È ora trasferita alla società: Fidia Oftal S.p.a., con sede in Corso Italia n. 141 - Catania, con codice fiscale n. 03133360879.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hy-Drop»

Estratto decreto n. 563 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale n. 00204260285.

Medicinale: HY-DROP.

Confezione:

A.I.C. n. 032044012 - collirio 2 strips da 10 unità monodose 0,25 ml;

A.I.C. n. 032044024 - collirio flac. multidose 5 ml;

A.I.C. n. 032044036 - collirio flac. multidose 10 ml.

È ora trasferita alla società: Fidia Oftal S.p.a., con sede in Corso Italia n. 141 - Catania, con codice fiscale n. 03133360879.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proendotel»

Estratto decreto n. 564 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale n. 00204260285.

Medicinale: PROENDOTEL.

Confezione:

A.I.C. n. 026615056 - 30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 026615068 - 1 flacone liofilizzato 30 mg + f. solvente 5 ml.

È ora trasferita alla società: Fidia Oftal S.p.a., con sede in Corso Italia n. 141 - Catania, con codice fiscale n. 03133360879.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 612 del 25 settembre 2001

Specialità medicinale: VIDEX.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a. via del Murillo Km 2,800 Sermoneta (Latina).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Polvere non tamponata 4 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341143/M (in base 10), 0V0WWR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e

legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe H; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 104.800 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 173.000 (I.V.A. inclusa).

Polvere non tamponata 100 mg 30 bustine - A.I.C. n. 028341081/M (in base l0), 0V0WUT (in base 32).

Polvere non tamponata 167 mg 30 bustine - A.I.C. n. 028341093/M (in base 10), 0V0WV5 (in base 32).

Polvere tamponata 250 mg 30 bustine - A.I.C. n. 028341105/M (in base 10), 0V0WVK (in base 32).

Polvere tamponata 375 mg 30 bustine - A.I.C. n. 028341117/M (in base 10), 0V0WVX (in base 32).

Polvere non tamponata 2 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341131/M (in base 10), 0V0WWC (in base 32).

La ditta dichiara che intende commercializzare solo la confezione da 4 g di polvere non tamponata 1 flacone.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Forma farmaceutica: polvere tamponata e non tamponata per soluzione orale.

Composizione:

ogni bustina di Videx polvere tamponata per soluzione orale contiene: principio attivo: 100 mg, 167 mg, 250 mg o 375 mg di didanosina;

ogni bustina di Videx polvere non tamponata per soluzione orale contiene: principio attivo: 2 o 4 g di didanosina.

Eccipienti delle confezioni con polvere tamponata: acido citrico, sodio fosfato bibasico, sodio citrato diidrato, saccarosio.

Produzione: Bristol Myers Squibb Co. 2400 West Lloyd Expressway Evansville Indiana USA.

Controllo e confezionamento: Bristol Myers Squibb Meymac La Goualle F19250 Meymac Francia.

Indicazioni terapeutiche: Videx è indicato in combinazione con altri farmaci per il trattamento antivirale di pazienti infetti dal virus HIV.

Il beneficio clinico di Videx è stato dimostrato in numerosi importanti studi clinici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nyogel»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 613 del 25 settembre 2001

Specialità medicinale: NYOGEL.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision Europe Ltd UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: gel oftalmico 0,1% flacone 5 g - A.I.C. n. 034659019/M (in base 10), 111QQC (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.000 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 19.800 (I.V.A. inclusa).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

principio attivo: timololo 1 mg/g;

eccipienti: benzalconio cloruro, sorbitolo, alcol polivinilico, carbomer 974 P, sodio acetato, lisina monoidrato, acqua p.p.i.

Produzione: Ciba Vision AG Hettlinguen Svizzera.

Controllo: Ciba Vision H. Faure Annonay Francia.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione endoculare elevata in condizioni quali: ipertensione oculare glaucoma cronico ad angolo aperto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinestic»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1392 del 2 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino od ora registrata a nome della società SIGMA-TAU Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47 - Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

Specialità medicinale: SINESTIC.

Confezione:

A.I.C. n. 035260013 - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260025 - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260037 - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260049 - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260052 - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260064 - «Turbohaler» 1 inalatori 120 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260076 - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260088 - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260090 - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260102 - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260114 - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260126 - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260138 - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260140 - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260153 - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260165 - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260177 - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260189 - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260191 - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 MCG;

A.I.C. n. 035260203 - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 MCG.

È ora trasferita alla società: Biofutura Pharma S.r.l., con sede in via Treviso, 4 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05582941000.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11434

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Iodiojet»

Estratto decreto n. 170 del 2 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: IODIOJET.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: officina della società titolare dell'A.I.C. sita in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102606011;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102606023.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio ioduro 20 g;

eccipienti: acqua per prep. iniettabile q.b. a 100 ml.

Specie di destinazione: bovini (escluso bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei granulomi infettivi: nelle varie forme di actinomicosi ed actinobacillosi della lingua, delle laringe, della cute, del connettivo sottocutaneo.

Tempi di attesa: carni: quattordici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confenzioni della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril».

Estratto provvedimento n. 168 del 12 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL, soluzione iniettabile 5%, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155023 (cane e gatto).

Titolare: «Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 5.3 e 5.7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per fornire nuove informazioni su «Effetti indesiderati» e «Posologia e modalità di somministrazione».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 169 del 12 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYTRIL, compresse per cani e gatti:

10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155124;

10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155136;

10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155148.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 5.3 e 5.7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per fornire nuove informazioni su «Effetti indesiderati» e «Posologia e modalità di somministrazione».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11482-01A11484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Unisulfa Vet»

Estratto provvedimento n. 171 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario UNISULFA VET nelle confezioni: flacone a tappo perforabile da 250 ml - A.I.C. n. 101017010.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB D1466».

Estratto decreto R. n. 168 del 20 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB D1466 vaccino vivo contro la bronchite infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101908010;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101908034.

Composizione: vaccino liofilizzato.

Ogni dose contiene almeno 10^3 EID_{50} di virus vivo della bronchite infettiva, ceppo D1466 coltivato in uova embrionate di pollo e liofilizzato.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione delle future ovaiole e dei riproduttori di otto settimane di vita ed oltre contro la bronchite infettiva ceppo D1466 e come vaccinazione di base alla vaccinazione boo-

ster con un vaccino IB inattivato, contenente ceppi varianti: la vaccinazione con il ceppo D1466 non può sostituire la normale vaccinazione con il ceppo tipo Massachusetts (ceppi H120 e H52).

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A11483

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Parvo»

Estratto decreto R. n. 169 del 20 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario SUVAXYN PARVO vaccino a virus inattivati contro la parvovirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health, con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina di produzione Fort Dodge Animal Health Charles City - Iowa (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo presso Fort Dodge Animal Health - Weesp (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101478016;

flacone 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 101478028.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2 ml contiene:

principi attivi: virus inattivati della parvovirosi suini, ceppo: NADL-2, PPV-PK-7 $\geq 10^{6.8}$TCID50 prima della inattivazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei suini sani contro la parvovirosi dei suini.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

01A11485

REGIONE PUGLIA

Approvazione dell'attribuzione della destinazione urbanistica ai suoli De.Gam. (Delibere del commissario *ad acta* n. 65/98 e n. 86/98).

La giunta della regione Puglia con atto n. 1098 del 24 luglio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato l'attribuzione della destinazione urbanistica di «zona residenziale intensiva» ai suoli di proprietà «De.Gam.» in Trani, determinata con delibere del commissario *ad acta* n. 65/98 e n. 86/98, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

01A11395

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651247/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035